



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 11 novembre 2014, n. 1

Esecuzione sentenza del T.A.R. Puglia - Bari Sezione I n. 2729/2009 del 18.11.2009, relativa al ricorso n. 2097/2011 R.G., proposto dalla Società Tozzi Renewable Energy S.r.l. contro la Regione Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica situato nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro, Ripatetta", di potenza pari a 69 MW. Adozione del parere di compatibilità ambientale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno 2014, il giorno 3 del mese di ottobre, l'ing. Vincenzo GUERRA, Dirigente del Settore "Urbanistica, Assetto del territorio, Ptcp, Paesaggio, Genio civile e Difesa del suolo" della Provincia B.A.T., nominato Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione I, con Ordinanza n. 1679/2013 del 13 dicembre 2013 per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 18 novembre 2009, n. 2729, in accoglimento del ricorso n. 2097/2011 proposto da Tozzi Renewable Energy S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macchione, Mario Buccello e Simona Viola, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F. Crispi N.6, contro la Regione Puglia e Provincia di Foggia, per provvedere entro un termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, della predetta ordinanza, in luogo della Regione Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l'esercizio

di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica situato nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro, Ripatetta", di potenza pari a 69 MW, in esecuzione del mandato conferitogli, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO che

- con nota acquisita al prot. 38/8490 del 28/07/2008, la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 141 MW (n.47 aerogeneratori) da realizzare nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro" ed in data 28/07/2008, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii. presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia;
- la Società proponente, in data 3 settembre 2009, presentava ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari al fine di ottenere l'accertamento del silenzio della Regione Puglia, in ordine all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, accolto con sentenza n.2729 del 18/11/2009, con la quale si dichiarava

l'obbligo della Regione Puglia di dar corso alla procedura di Autorizzazione Unica;

- la stessa Società presentava inoltre ricorso al TAR Puglia contro la Provincia di Foggia per il riconoscimento del silenzio, serbato dalla stessa in ordine all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, accolto con Sentenza n.2730 del 18/11/2009, ed a seguito della quale il Servizio Ambiente provinciale emanava la Determina n.3597 del 03/11/2009 con la quale l'intero progetto veniva assoggettato alle procedure di VIA, come riconfermato dallo stesso Servizio Ambiente con Determina n. 892 del 23/03/2010 in esito alla sospensione dell'efficacia del primo provvedimento ed il connesso riesame dell'istanza disposto dal TAR Puglia, con Ordinanza n.89 del 28/01/2010 a seguito di impugnativa presentata dalla T.R.E. S.p.A.;
- in ottemperanza alla succitata Sentenza n.2729/09, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.434 del 12/01/2010, invitava la Società ad ottemperare a quanto previsto dall'art.4 della L.R. n.31/2008 per garantire la regolare prosecuzione dell'iter amministrativo, alla quale è stato dato riscontro con nota acquisita al prot. n.9459 del 22/07/2011;
- nelle more del procedimento autorizzatorio di che trattasi, interveniva la DGR n. 3029/2010 la cui subentrata disciplina trovava applicazione anche all'iniziativa progettuale de quo posto che alla data del 31.12.2010 la stessa non aveva ottenuto i prescritti pareri ambientali;
- in data 02/05/2011, la Società procedeva all'adeguamento telematico dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010 e successivamente, a seguito della richiesta dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche di cui alla nota prot. 3978 del 26/04/2012, integrando la stessa in data 25/05/2012;
- sempre in data 02/05/2011, la medesima Società proponente si adeguava alla succitata Determina n.892/2010 della Provincia di Foggia predisponendo lo studio di impatto ambientale e presentando istanza di VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto ridimensionato a n.23 aerogeneratori della potenza unitaria di 3 MW per una potenza complessiva di 69 MW;
- la stessa Società provvedeva inoltre alle misure di pubblicità pubblicando sul BURP n. 86 del 1/06/2011 e sul quotidiano "PUGLIA" del 17/05/2011 l'avviso di avvenuto deposito, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 11/01 e D.G.R. n. 304/20006 e s.m.i.;
- la Società proponente, in data 28/11/2011, presentava ricorso presso il TAR Puglia al fine di ottenere l'esecuzione della succitata Sentenza n.2729 del 18/11/2009, richiedendo al contempo la nomina di un Commissario ad Acta;
- con nota prot. n. 3884 del 24/04/2012, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, provvedeva a convocare una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2012;
- nella riunione della Conferenza di Servizi di cui sopra venivano acquisiti i pareri/note di seguito indicati:
 - Nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.10478 del 09/08/2011;
 - Nota fax del Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.23054 del 06/06/2012;
 - Nota della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.11187 del 24/08/2011;
 - Nota fax SNAM Rete Gas S.p.A. del 12/06/2012;
 - Nota di TERNA S.p.A. - prot. n.1819 del 04/06/2012;
 - Nota della Società Margherita del 24/05/2012;
 - Nota della Società Eolica Italiana dell'11/06/2012;
 - Parere del Comune di Lucera e modulo - parere integrativo;
 - Modulo - parere della Società TRE S.p.A.;
- con nota prot. n.6251 del 28/06/2012 il Servizio Energia, vista la perdurante inerzia da parte della competente Autorità ambientale in ordine all'istanza di V.I.A., in esercizio del potere sostitutivo previsto dalla D.G.R. n.35/2007, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta Regionale al fine di provvedere all'adozione della determinazione sostitutiva;
- con nota prot. n. 6894 dell'11/07/2012, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

trasmetteva alle Amministrazioni invitate copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14.06.2012;

- nella perdurante inerzia dell'Amministrazione Regionale interveniva la sentenza n. 567/2012 del 14 marzo 2012 con la quale il TAR Puglia -Bari, Sez. I, in accoglimento del ricorso n. 2097/2011 proposto da TRE Tozzi Renewable Energy s.p.a., nominava l'ing. Antonio Ruggieri, Dirigente a riposo del Settore Ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, quale Commissario ad acta per l'esecuzione della predetta sentenza n. 2729/2009;

- con Ordinanza n. 758/2012 del 23/04/2012 il TAR Puglia -Bari, Sez. I, preso atto della mancata accettazione dell'incarico da parte del commissario designato, procedeva alla relativa sostituzione, nominando quale commissario ad acta il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata, il quale con nota 4783 del 27/04/2012 delegava l'ing. Maurizio di Monte, funzionario del Provveditorato;

- con Ordinanza n. 1349/2013 del 3/10/2013, il TAR Puglia -Bari, Sez. I, chiariva che i compiti attribuiti al commissario ad acta con la predetta ordinanza n. 758/2012 devono essere intesi nel senso di comprendere tutte le attività e gli adempimenti procedurali necessari al fine di dare completa esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2729/2009, ivi inclusa l'adozione della determinazione di V.I.A.;

- con Ordinanza n. 1679/2013 del 13/12/2013 il TAR Puglia -Bari, Sez. I, preso atto dell'impossibilità rappresentata dal Commissario delegato di portare a termine l'incarico, procedeva alla relativa sostituzione, nominando lo scrivente quale Commissario ad acta per l'esecuzione della predetta sentenza n. 2729/2009 al fine di porre in essere tutte le attività e gli adempimenti procedurali necessari, ivi inclusa l'adozione della determinazione di V.I.A., come chiarito - su istanza di parte ricorrente - con la precedente ordinanza della Sezione unica n. 1349/2013;

- con nota prot. n. 977 del 07/02/2014, lo scrivente, a seguito dell'insediamento avvenuto in data 24/01/2014 e nel corso del quale veniva accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione regionale in merito all'esercizio del potere sostitutivo in ordine all'istanza di V.I.A., procedeva con la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 18.02.2014, incaricando l'ARPA Puglia, nella sua qualità di organo tecnico, di fornire il necessario supporto in ordine alla predetta istanza di V.I.A. ed invitando le Amministrazioni titolari dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito del predetto procedimento ambientale ad esprimersi sull'eshaustività della documentazione utile ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza;

- nella riunione della Conferenza di Servizi del 18.02.2014, assenti tutti gli Enti invitati, pervenivano le seguenti note/pareri:

- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n.2156 del 17/02/2014;
- Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia - prot. n.1944 del 17/02/2014;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto - prot. n.6294 del 14/02/2014;
- ASL di Foggia - prot. n.14302 del 18/02/2014;
- AdB della Puglia - prot. n.2018 del 17/02/2014 che rimanda alla nota prot. n. 7155/2012 (parere finale favorevole reso nell'ambito della procedura di VIA in capo al competente Ufficio della Provincia di Foggia);

• Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.2903 del 18/02/2014; riscontrate dalla Società proponente così come riportato nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi;

- nel corso della stessa Conferenza dei Servizi del 18/02/2014, in merito all'incarico attribuito ad Arpa Puglia in qualità di organo tecnico per l'espletamento della procedura di VIA, la TRE S.p.A. facendo rilevare l'assenza della stessa Agenzia alla conferenza, richiedeva l'applicazione del disposto dell'art. 14 ter, comma 4 della Legge n. 241/1990 procedendo a far eseguire ad altri enti pubblici l'istruttoria tecnica necessaria al fine dell'assunzione delle determinazioni finali in materia di V.I.A.;

- con nota prot. n. 1284 del 21/02/2014 gli esiti della predetta seduta di cui al verbale redatto in pari

data, venivano trasmessi agli enti invitati;

- con nota prot. n. 1682 del 10/03/2014, lo scrivente, acquisita con nota del 03/03/2014 la disponibilità da parte dell'Università "La Sapienza" di Roma -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) e previa accettazione dei relativi oneri da parte della Società proponente formulata con nota del 06/03/2014, con riserva di ripetizione in capo alle amministrazioni inadempienti, incaricava la stessa Università nella sua qualità di soggetto pubblico competente in materia di VIA, a fornire il necessario supporto al Commissario ad acta, effettuando le necessarie valutazioni tecniche anche in relazione alle previsioni della D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, con relativi oneri posti in capo al soggetto proponente;

- con la stessa nota prot. n. 1682 del 10/03/2014 si invitavano altresì le Amministrazioni titolari dei pareri ambientali pertinenti nell'ambito del predetto procedimento ambientale ad esprimersi sugli aspetti di rispettiva competenza, restando ulteriormente acquisito il parere espresso dal Comune di Lucera con nota prot. n. 7796 del 18/02/2014 in atti al prot. n. 1364 del 26/02/2014;

- con nota del 02/04/2014, in ritardo rispetto a quanto indicato dallo scrivente con precedente nota prot. n. 1686 del 10/03/2014 a causa di un disguido nell'operazione di download del progetto in valutazione dal portale www.sistema.puglia.it, l'Università La Sapienza trasmetteva alla TRE SpA apposita richiesta di integrazioni;

- tale documentazione integrativa, veniva ricevuta dall'Università "La Sapienza" di Roma -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) in data 26/05/2014;

- con nota prot. n. 512 del 23/07/2014 l'Università "La Sapienza" di Roma -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) rassegnava il proprio parere, favorevole con prescrizioni, alla compatibilità ambientale dell'intervento in progetto

- con nota prot. n. 4603 del 25/08/2014, lo scrivente procedeva con la convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 09/09/2014, successivamente rinviata su richiesta della società proponente al 3/10/2014;

- nella riunione della Conferenza di Servizi del 3/10/2014, presente la sola Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, venivano acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 10984 del 09/09/2014;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia -prot. n. 10184 del 02/10/2014;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 10737 del 05/09/2014;
- Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n. 8066 del 09/09/2014;
- TERNA Rete Italia SpA - prot. n. 9956 del 02/09/2014;
- Comando Marittimo Sud - prot. n. 19044 del 17/09/2014;
- SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 251 del 02/10/2014; riscontrate dalla Società proponente così come riportato nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi;

- con nota prot. n. 5560 del 14/10/2014 gli esiti della predetta seduta di cui al verbale redatto in pari data, venivano trasmessi agli enti invitati;

CONSIDERATO che:

- l'Ordinanza n. 1679/2013 del 13 dicembre 2013 emessa dal T.A.R. Puglia - Bari, Sezione I, nomina il sottoscritto, in qualità di Commissario ad acta, a provvedere in luogo della Regione Puglia in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente per ottenere l'autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico situato nel Comune di Lucera, di potenza pari a 69 MW, ivi inclusa l'adozione della determinazione di V.I.A.;

- in esito alla Conferenza dei Servizi del 18/02/2014 ed alla successiva comunicazione di cui al prot. n. 1682 del 10/03/2014 sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli condizionati:

- AdB della Puglia - prot. n.7155 del 12/06/2012;
- Comune di Lucera -prot. n. 7796 del 18/02/2014;

- in particolare il parere espresso dal Comune di Lucera riporta in allegato la situazione rispetto ai vincoli di cui al PUTT/PBA in merito agli ATD (cigli di scarpata e idrologia superficiale) ed ATE (ambito C) che

caratterizzano in particolare gli aerogeneratori nn. 06, 14, 15, 20, 34, 38, 39, 46;

- in esito alla Conferenza dei Servizi del 3/10/2014 sono stati acquisiti i seguenti pareri sfavorevoli:

- Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 10984 del 09/09/2014;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia -prot. n. 10184 del 02/10/2014;

- in particolare il parere sfavorevole espresso dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio deve ritenersi limitato nella sua portata agli aerogeneratori nn. 06, 14, 15, 20, 34, 38, 39, 46 di cui al parere espresso dal Comune di Lucera nonché agli aerogeneratori nn. 33, 34, 36, 38, 39 e 41 che, anche in considerazione dell'invasività aerea delle pale, interessano aree vincolate ai sensi del PUTT/PBA;

- il parere espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, come da verbale della Conferenza dei Servizi del 3/10/2014, non inerisce la procedura di VIA dovendosi al più ritenere esaminabile nel contesto della successiva fase di procedura di rilascio dell'autorizzazione unica;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni, alla compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, reso dall'Università "La Sapienza" di Roma -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA);

PRESO ATTO altresì dei pareri favorevoli condizionati espressi dall'AdB della Puglia e dal Comune di Lucera con particolare riferimento a quanto riportato in merito ai vincoli di cui del PUTT/PBA che interessano alcuni aerogeneratori;

PRESO ATTO infine del parere sfavorevole espresso dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio da ritenersi limitato nella sua portata agli aerogeneratori che, anche in considerazione dell'invasività aerea delle pale, interessano aree vincolate ai sensi del PUTT/PBA;

RITENUTO sulla base di quanto sopra riportato, di poter procedere alla adozione della determinazione di V.I.A.;

DATO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs. n. 387/03 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del TAR Puglia - Bari, Sezione Prima, n. 1679/2013;

DETERMINA

1) di considerare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di assumere l'adozione della determinazione di V.I.A in forza dell'Ordinanza n. 1679/2013 del 13 dicembre 2013 emessa dal T.A.R. Puglia - Bari, Sezione I, sulla base dei seguenti pareri, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- a) Università "La Sapienza" di Roma -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - prot. n. 512 del 23/07/2014;
- b) AdB della Puglia - prot. n.7155 del 12/06/2012;
- c) Comune di Lucera -prot. n. 7796 del 18/02/2014;
- d) Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 10984 del 09/09/2014;

3) Di esprimere per l'effetto giudizio favorevole di compatibilità ambientale esclusivamente per gli aerogeneratori denominati 07, 08, 12, 13, 16, 18, 32, 35, 37, 40, 45 e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate nei pareri di cui sub 2), lett. a, b e c, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

4) di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

5) di disporre la immediata trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al TAR Puglia, alla società proponente Tozzi Renewable Energy S.p.A., con domicilio eletto presso l'avv. l'avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F. Crispi N.6;

6) di disporre altresì la trasmissione del presente provvedimento agli Enti/soggetti partecipanti al procedimento in oggetto;

7) di precisare che il presente provvedimento:

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico della Regione Puglia. Manda al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo per l'esecuzione di quanto disposto oltretutto per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario ad Acta
Ing. Vincenzo Guerra

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
